

# **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI BIBLIOTECA. CIG 7919187FD5**

## **RISCONTRO A RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 8**

### **QUESITO:**

La valutazione dell'Offerta Tecnica di gestione del servizio segue i criteri esposti nella tabella a pag.25 del disciplinare di gara, al riguardo è previsto nel Criterio C: C. Personale addetto ai servizi richiesti (max 30 punti):

#### **C.1. Esperienza pregressa**

Tale relazione dovrà descrivere per ogni unità di personale previste per lo svolgimento, come indicate al punto A.1, l’esperienza lavorativa pregressa in servizi o progetti analoghi a quelli oggetto del presente appalto, in biblioteche dell’università o specialistiche.

#### **C.2. Qualificazione professionale**

Tale relazione dovrà riportare in maniera precisa e puntuale per ogni unità di personale previste per lo svolgimento, come indicate al punto A.1, l’iscrizione nell’elenco corrente degli associati AIB (Associazione Italiana Biblioteche), comprovata dal Numero delibera, a comprova del possesso del requisito di qualificazione professionale ai sensi della L. n. 4 del 14 gennaio 2013.

#### **C.3. Titolo di studio**

Tale relazione dovrà riportare in maniera precisa e puntuale per ogni unità di personale previste per lo svolgimento, come indicate al punto A.1, il titolo di studio posseduto, compresi eventuali Master o Dottorato di Ricerca in ambito biblioteconomico, oppure diploma di Scuola di Specializzazione in Beni Archivistici e Librari, oppure titoli conferiti all’estero di valore equipollente (es. Scuola di Biblioteconomia della Biblioteca Apostolica Vaticana)." Nel Art. 29. Pag.43 del Capitolato di gara è prevista la Clausola sociale "Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’esecutore del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente....." al riguardo si presume che le ditte partecipanti alla procedura di gara manifestino la volontà di assorbire una quota di personale dal 90% al 100% al fine di rispettare la clausola di riassorbimento; questo però risulta in contrasto con quanto richiesto nel Criterio C e pone in una situazione di svantaggio le aziende che partecipano alla gara in quanto per vedersi riconosciuti 30 punti del progetto tecnico è richiesta l’indicazione nel progetto stesso di addetti in possesso delle caratteristiche sopradescritte [Criterio C. Per ottenere i 10 punti serve elencare almeno n° 10 operatori (varrebbe a dire l’esclusione del 71% delle persone soggette al riassorbimento) in possesso dell’iscrizione dell’associazione all’AIB]. Pertanto, o si procede con il riassorbimento del personale presente attualmente, o si inseriscono addetti in possesso delle caratteristiche richieste indicati nel progetto tecnico, le due condizioni sono in conflitto fra loro, perché altrimenti si favorirebbe in questo modo, indirettamente, la società che attualmente gestisce il servizio.

Certi che non sia questa l’interpretazione corretta, né la volontà della stazione appaltante chiediamo un chiarimento in merito.

**RISPOSTA:**

Poiché l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante non vi è alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di assumere a tempo determinato e in forma automatica e generalizzata, nonché alle medesime condizioni, il totale del personale già utilizzato dalla precedente impresa. La clausola sociale deve garantire e tutelare i diritti dei lavoratori ma al contempo non deve comportare un sacrificio per l'appaltatore subentrante che ritenga di potere ragionevolmente svolgere il servizio utilizzando una minore componente di lavoro rispetto al precedente gestore o personale qualificato in maniera differente e, dunque, ottenendo in questo modo economie di costi da valorizzare a fini competitivi nella procedura di affidamento. La clausola sociale non può né comprimere né influenzare le scelte imprenditoriali del concorrente neanche in sede di offerta tecnica. Pertanto i titoli di studio o le altre caratteristiche del personale che eventualmente e, dopo l'aggiudicazione, verrà riassorbito non possono essere utilizzati ai fini dell'offerta tecnica da presentare.